

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4245

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VITO

Disposizioni per la tutela del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

*Presentata il 24 gennaio 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La delicatezza e la complessità del ruolo svolto dalle Forze armate e di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco impongono di rendere effettiva la tutela di coloro che appartengono a tali corpi e che subiscono danni di carattere biologico o economico in connessione con l’adempimento del servizio d’istituto o, comunque, in esecuzione dei compiti e degli obblighi sugli stessi incumbenti ai sensi dell’ordinamento giuridico vigente. È indubbiamente difficile trattare in modo completo la questione della tutela di tutti coloro che operano nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico nonché quella dei rischi connessi con le attività prestate: tale difficoltà sorge essenzialmente dalla natura degli impieghi multidisciplinari e polifunzionali, che spesso si incrociano con le attività complesse degli operatori in condizioni di esposizione multifattoriale, in disparate condizioni clima-

tiche, in situazioni di *stress* e di grande responsabilità.

Sono sempre più numerosi i casi nei quali accade che agenti in servizio restino gravemente feriti portando per tutta la loro vita segni indelebili o, in casi estremi, perdano la propria vita sul luogo di lavoro. Basti pensare che da gennaio 2000 a gennaio 2016 i caduti della Polizia di Stato sono stati 121, dei quali 20 uccisi, i restanti deceduti comunque in orario di servizio per incidenti durante un inseguimento o per evenienze simili. I caduti dell’Arma dei carabinieri dal 2006 a oggi sono stati invece 24, di cui 13 uccisi: nel dato sono compresi anche quelli deceduti nel corso di missioni di pace all’estero, per mano del terrorismo internazionale. Solo per ricordare qualche nome, si parte dal vice brigadiere Mario Viola, morto il 5 gennaio 2000 per mano di due banditi in fuga, per proseguire con Emanuele Petri, assassinato da due esponenti delle Brigate rosse sul treno regionale

Roma-Firenze, per arrivare fino all'ispettore capo Filippo Raciti, ferito a morte da un grosso oggetto lanciato da un tifoso il 2 febbraio 2007 fuori dello stadio di Catania. Per non andare troppo indietro nel tempo, si ricorda l'esplosione di un pacco bomba, la notte del 31 dicembre 2016, nelle mani del sovrintendente della polizia Mario Vece, che ha perduto la vista di un occhio e al quale è stata amputata la mano sinistra. Tra i carabinieri, si ricordano, tra gli altri, la morte del maresciallo capo Silvio Mirarchi nel giugno 2016 a Marsala e di Antonio Santarelli, percosso a morte il 25 aprile 2011 da quattro ragazzi appena usciti da un *rave party* vicino a Pitigliano, in Toscana; e ancora, a gennaio 2016, il maresciallo Antonio Taibi, a cui un uomo ha sparato mentre si trovava sulla porta della sua abitazione. In considerazione di questi e di molti altri episodi la presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di garantire agli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco i diritti che finora non sono previsti in favore di essi nel nostro ordinamento.

In particolare, valutate le specifiche e condivise esigenze funzionali di tutti questi corpi dello Stato nonché la conseguente necessità di apportare gli ormai indispensabili adeguamenti alle procedure amministrative in materia di attività connesse al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, alla concessione e alla liquidazione dell'equo indennizzo nelle situazioni in cui l'amministrazione inizi d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, si stabilisce che, in caso di riconoscimento della dipendenza delle infermità per iniziativa d'ufficio del procedimento, il comandante di livello provinciale di ciascun corpo dello Stato predisponga un motivato parere relativo alla vicenda, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. Inoltre, ove risulti che il danno sia di rilevanza tale da impedire la riammissione in servizio oppure qualora vi siano ingenti spese da sostenere, è possibile procedere senza il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio. In relazione ai singoli casi,

spetterà al Capo di stato maggiore della forza armata, al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza o al Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile la competenza esclusiva per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio (articolo 1). Nella proposta di legge si prevede, altresì, l'applicazione del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, al fine di istituire in tutto il territorio nazionale le commissioni mediche ospedaliere della Polizia di Stato e di chiudere definitivamente il rapporto anacronistico di dipendenza dalle commissioni mediche ospedaliere militari. Si prevede, pertanto, che con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni mediche ospedaliere della Polizia di Stato (articolo 2). Inoltre, al fine di scongiurare, per falle o lungaggini del sistema giudiziario, la configurazione di un danno da mancato rimborso delle spese legali sopportate dagli appartenenti a tutti i suddetti corpi dello Stato per procedimenti connessi alla loro attività di servizio, si reputa necessario prevedere un'effettiva tutela di tali soggetti, che spesso possono essere destinatari di un provvedimento giurisdizionale di non luogo a procedere o di estinzione del reato per prescrizione dello stesso (articolo 3).

Si prevede, altresì, l'esenzione dal pagamento del *ticket* sanitario per prestazioni finalizzate alla diagnosi di patologie connesse con infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività (articolo 4).

Inoltre, appare incongruo e illogico traslare sugli appartenenti a tutti i citati corpi dello Stato i costi relativi al risarcimento per danno erariale nelle ipotesi di assenza di dolo, posto che tali soggetti, rispetto agli altri dipendenti pubblici, sono costantemente esposti al rischio di danneggiare l'erario per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto, perseguendo finalità di gran lunga superiori al valore dei danni pecuniari talvolta cagionati. Appare dunque logico e necessario escludere la responsabi-

lità amministrativo-contabile per colpa grave quando si cagioni il danno nell'adempimento del proprio dovere (articolo 5).

Con la presente proposta di legge si prevede, altresì, l'eliminazione di un'evidente discriminazione, contenuta nell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, che, interpretando gli articoli 1 e 4 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che tali articoli « non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia ». Considerato che la materia non è stata sottoposta a riordino, tutti coloro che lavorano

nelle Forze di polizia e nelle Forze armate, in caso di incidente occorso in servizio, non sono coperti da alcuna assicurazione e sono dunque costretti a sostenere tutte le cure, il più delle volte onerose, in modo autonomo. La medesima discriminazione si verifica anche per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, in forza dell'articolo 1, terzo comma, numero 22), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è escluso dall'applicazione delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria in esso contenute. La presente proposta di legge mira dunque a correggere tali inaccettabili discrasie del nostro ordinamento, sia per gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate (articolo 7), sia per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 6).

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio).*

1. Qualora il procedimento per il riconoscimento della dipendenza di infermità o di lesioni da causa di servizio, riguardante un appartenente al personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sia iniziato d'ufficio, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il comandante di livello provinciale della Forza armata o corpo di appartenenza, avente competenza per la sede in cui presta servizio il dipendente interessato, entro trenta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato o è venuto a conoscenza dell'amministrazione, esprime un parere motivato sui fatti che possono dare luogo al riconoscimento della causa di servizio. Il parere è allegato alla documentazione istruttoria da trasmettere all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale.

2. Nei procedimenti d'ufficio di cui al comma 1, qualora il comandante provinciale ritenga che la lesione o infermità sia di evidenza e rilevanza tali da rendere improbabile la riammissione del dipendente nel servizio o da determinarne il differimento a data incerta ovvero da comportare ingenti spese sanitarie, incarica un medico appartenente alla medesima amministrazione di eseguire i necessari accertamenti e, sulla base della sua relazione, propone, nel parere espresso ai sensi del medesimo comma 1, che si proceda senza l'acquisizione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, previsto dall'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001. Sulla proposta decide, ai sensi del comma 3 del presente articolo, il Capo di stato maggiore o Comandante generale della Forza armata o del corpo, il Capo della polizia-Direttore

generale della pubblica sicurezza o il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. Nei casi di cui al presente articolo, la competenza esclusiva ad emettere il provvedimento finale per il riconoscimento della dipendenza di infermità o di lesioni da causa di servizio, anche ai fini della concessione e della liquidazione dell'equo indennizzo, relativamente al personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è attribuita, rispettivamente, al Capo di stato maggiore o Comandante generale della Forza armata o del corpo, al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza o al Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base della valutazione operata dalla Commissione prevista dall'articolo 6 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 e del parere del comandante provinciale, di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare agli articoli 3 e 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 le modificazioni necessarie al fine di adeguarli a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

#### ART. 2.

*(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, in materia di commissioni mediche).*

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni mediche di cui al comma 1 ».

## ART. 3.

*(Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135).*

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti statali appartenenti ai corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, quando siano connessi con fatti o con atti relativi allo svolgimento del loro servizio o all'assolvimento dei compiti d'istituto o degli obblighi giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, con sentenza di non luogo a procedere o dichiarativa di qualsiasi causa di estinzione del reato, compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nel loro ammontare integrale ».

## ART. 4.

*(Introduzione del comma 389-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).*

1. Dopo il comma 389 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente:

«389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, a tutti gli appartenenti ai corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono erogate senza oneri a carico dell'assistito le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio ».

## ART. 5.

*(Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20).*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo pe-

riodo è inserito il seguente: « È limitata esclusivamente ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave la responsabilità dei soggetti appartenenti ai corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, i quali abbiano agito in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio ».

ART. 6.

*(Modifica all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124).*

1. All'articolo 1, terzo comma, numero 22), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: « eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nello svolgimento dei compiti d'istituto ».

ART. 7.

*(Abrogazione dell'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38).*

1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.



\*17PDL0051720\*